

dossier

4 dicembre 2018

Documentazione per le Commissioni
AUDIZIONI E INCONTRI IN AMBITO UE

Audizione del Ministro dell'interno presso il Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol.

Roma, 5 dicembre 2018



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni

AUDIZIONI E INCONTRI

Audizione del Ministro dell'interno presso il Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol.

Roma, 5 dicembre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

N. 29

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 6



Servizio Studi

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier europei n. 29



Ufficio rapporti con l'Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 6

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
L'AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE	3
Dati statistici	3
L'attuazione dell'Agenda – Le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno e del 17-18 ottobre 2018	7
EUROPOL	21
Il ruolo dell'Agenzia	21
Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol	24
Il Documento di programmazione pluriennale di Europol	25
La protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di Europol	32

Schede di lettura

L'AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE

Dati statistici

Sbarchi

Secondo l'UNHCR, dall'inizio del 2018 (al 3 dicembre) sono giunti **via mare** sulle coste meridionali dell'**Unione europea oltre 105 mila migranti** (sono oltre 111 mila gli arrivi complessivi nell'UE se si sommano anche i migranti giunti **via terra** nei territori sotto la sovranità della Spagna situati nel continente africano).

In tale lasso di tempo, la rotta del **Mediterraneo centrale** (in linea di massima, dalla Libia e da altri Paesi del Nord Africa verso l'Italia) ha registrato 23 mila sbarchi (il dato in possesso del Ministero dell'interno, aggiornato al 3 dicembre, si attesta a 23.011 di cui 12.976 dalla Libia); la rotta del **Mediterraneo orientale** (dalla Turchia alla Grecia) si è attestata a oltre 29 mila sbarchi, mentre quella del **Mediterraneo occidentale** (che riguarda i flussi verso la Spagna) ha registrato oltre **52 mila** sbarchi (ai quali vanno aggiunti **6 mila** arrivi via terra). Infine, l'UNHCR ha registrato oltre mille sbarchi a Malta e circa cinquecento a Cipro.

Il trend annuale degli sbarchi nell'UE registra un significativo rallentamento, come indicato dalla seguente tabella: fonte UNHCR.

Anno	Totale sbarchi UE	Morti/dispersi in mare (stimati)
2018 (al 3 dicembre)	105.520	2.123
2017	172.301	3.139
2016	362.753	5.096
2015	1.015.078	3.771
2014	216.054	3.538

Secondo il Ministero dell'interno, comparando gli **sbarchi in Italia** dal 1° gennaio al 3 dicembre 2018 con quelli relativamente allo stesso periodo

dei due anni precedenti si registra una **diminuzione** dell'86,73 per cento rispetto al 2016 e dell'80,35 per cento rispetto al 2017.

Domande di asilo

Secondo l'EASO, l'Ufficio europeo per l'asilo, nei **primi nove mesi** del 2018 gli Stati membri hanno registrato circa **462 mila** domande di protezione internazionale, di cui oltre 420 mila **domande** di prima istanza (presentate per la prima volta), registrando una **flessione** rispetto allo stesso periodo nel 2017 del **14 per cento**. Alla fine di settembre 2018 sarebbero oltre **436 mila** le **domande** di asilo nell'UE ancora **pendenti**.

Secondo il Ministero dell'interno, nei primi dieci mesi del 2018 sono state **presentate** in **Italia circa 47 mila** domande di asilo.

Recenti sviluppi della politica UE in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

Recenti iniziative della Commissione europea

In occasione del Discorso sullo Stato dell'Unione del 12 settembre 2018, il Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ha presentato una serie di proposte allo scopo di rafforzare la solidarietà dell'UE sulla questione migratoria e di proteggere meglio le frontiere esterne dell'UE.

Si tratta in primo luogo di misure volte a rafforzare il ruolo della **guarda di frontiera e costiera europea** sotto il profilo delle **risorse** e dell'ampliamento del **mandato**.

La Commissione europea propone, in particolare, la costituzione, in seno all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, di un **corpo permanente** di **10 mila unità operative** entro il 2020, abilitate a svolgere compiti che implicano competenze **esecutive** (l'iniziativa è contenuta nella proposta di regolamento [COM\(2018\)631](#)). Ulteriori misure per potenziare l'Agenzia riguardano il maggior coinvolgimento dell'organismo europeo nel sostegno alle **procedure di rimpatrio** effettuate dagli Stati membri, e nella cooperazione con i paesi terzi interessati.

La proposta è al momento oggetto di negoziato. Si segnala che, nella relazione presentata ai sensi articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo, pur condividendo le finalità perseguite, sia per quanto riguarda un più efficace controllo delle frontiere esterne che il potenziamento della capacità di effettuare rimpatri dei migranti irregolari,

ritiene tuttavia che la proposta tenda a conferire un maggior peso e autorità decisionale alla Commissione europea e all'Agenzia stessa. In particolare, nella citata relazione, il Governo rileva che potrebbe considerarsi come violazione della sovranità nazionale il dispiegamento delle guardie europee sul proprio territorio in assenza del consenso dello Stato membro interessato, di cui agli artt. 10 e 43 della proposta.

La Commissione europea propone, altresì, una revisione mirata della **direttiva rimpatri** volta a **accelerare** le **procedure** di rimpatrio, ad impedire **fughe** e **movimenti secondari irregolari** e ad aumentare i **rimpatri effettivi** (si tratta della proposta di direttiva [COM\(2018\)634](#)).

Nel discorso sullo Stato dell'Unione è stata altresì prefigurata la proposta di rafforzare la futura **Agenzia dell'UE per l'asilo** (si tratta della proposta modificata di regolamento [COM\(2018\)633](#)), mediante:

- la previsione di **squadre di sostegno** per l'asilo messe a disposizione dall'Agenzia per assistere le autorità nazionali nelle procedure amministrative di asilo;
- la previsione di **squadre miste dell'UE** per la **gestione della migrazione**, con il compito di sostenere gli Stati membri, in particolare nei **punti di crisi** e nei **centri controllati**, composte di esperti della guardia di frontiera e costiera europea, dell'Agenzia dell'UE per l'asilo e di Europol, coordinate dalla Commissione. Tali squadre saranno abilitate a svolgere i compiti necessari per accogliere le persone in arrivo, distinguere tra le persone bisognose di protezione e le altre ed espletare le procedure di asilo e di rimpatrio;
- l'aumento dei **mezzi finanziari** per mettere l'Agenzia in condizione di assolvere ai compiti potenziati.

Nella relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale nella misura in cui prevede interventi dell'Agenzia a sostegno degli Stati membri nella gestione del fenomeno migratorio. Vengono tuttavia rilevati alcuni punti problematici. In particolare, il Governo ha evidenziato come tale conformità possa essere compromessa nel caso in cui non vengano modificate le disposizioni di cui all'art. 21, ove si prevede che le misure di supporto possano essere attivate anche in assenza della richiesta da parte dello Stato membro interessato, e che la proposta dovrà essere comunque

valutata nell'ambito del prosieguo di tutto il progetto di riforma del Sistema europeo comune di asilo.

La Commissione europea ha altresì presentato le prossime iniziative in materia di **migrazione legale** (tali iniziative sono prefigurate nella comunicazione [COM\(2018\)635](#)).

In particolare, l'obiettivo dell'ampliamento dei percorsi legali verso l'Europa dovrebbe essere realizzato mediante:

- l'approvazione della riforma del regime cosiddetto della Carta blu dell'UE (disciplina europea volta ad attirare nell'UE lavoratori altamente qualificati cittadini di Stati terzi), proposta dalla Commissione europea nel 2016 e tuttora in corso di esame;
- il completamento, entro ottobre 2019, del programma di reinsediamento negli Stati membri del piano presentato nel 2017 concernente 50 mila richiedenti asilo, nonché l'approvazione delle norme (attualmente oggetto di negoziato tra le Istituzioni legislative europee) recanti un quadro giuridico permanente in materia di reinsediamento;
- l'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi, in particolare avviando con i principali Paesi africani progetti pilota sulla migrazione legale.

Le attività del Consiglio dell'UE

La Presidenza austriaca del Semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE ha effettuato un giro di **consultazioni bilaterali** con gli Stati membri sulla riforma del **regolamento Dublino** in materia di ripartizione di competenze tra Stati membri per la gestione delle domande di asilo (parte del complessivo progetto di revisione dell'intero Sistema comune europeo di asilo), tuttora in fase di stallo (*vedi infra*).

Si segnala inoltre che, nell'ambito del Semestre di Presidenza austriaca del Consiglio dell'UE, il 13-14 settembre 2018 si è svolta a Vienna la Conferenza Migrazione e sicurezza – Promuovere la cooperazione e la resilienza, alla quale hanno partecipato i Ministri dell'interno degli Stati membri e di Stati terzi (in particolare, Algeria, Chad, Egitto, Libia, Mali, Marocco, Niger e Tunisia), nonché rappresentanti delle Agenzie europee competenti e di organizzazioni internazionali. La Conferenza si è concentrata, tra l'altro, sulla cooperazione con i Balcani occidentali e il Nord Africa in materia di migrazione e sicurezza.

Da ultimo, il Consiglio dell'UE Giustizia e affari interni dell'11-12 ottobre 2018, oltre ad esaminare le citate nuove proposte normative della Commissione europea, ha svolto un dibattito sulle proposte settoriali riguardanti gli affari interni nel contesto del **quadro finanziario pluriennale 2021-2027**.

Nel disegno della Commissione europea, il **bilancio** dell'UE per la **gestione** della **migrazione** e l'**asilo** dovrebbe passare, dai 7,3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, a 11,3 miliardi di euro per il nuovo periodo.

La Commissione europea ha, inoltre, proposto un aumento delle risorse nel bilancio UE relative alla **gestione delle frontiere esterne**, passando dai 5,6 miliardi di euro del periodo 2014-2020 a oltre 21,3 miliardi di euro nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027. In particolare la Commissione intende creare un **nuovo Fondo** per la gestione integrata delle frontiere, dotato di 9,3 miliardi di euro, e di assegnare oltre 12 miliardi di euro alle **agenzie decentrate** che coadiuvano gli Stati membri nella protezione delle frontiere.

L'attuazione dell'Agenda – Le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno e del 17-18 ottobre 2018

Nei prossimi anni l'Unione europea dovrebbe proseguire i lavori volti a dare attuazione all'[Agenda europea sulla migrazione](#), il documento programmatico pubblicato dalla Commissione nel maggio del 2015 recante, da un lato, una serie di **misure urgenti** per affrontare l'emergenza dei flussi migratori, determinata dalla **crisi siriana** e dalla **ripresa** degli **sbarchi** lungo la rotta del **Mediterraneo centrale**, dall'altro, una serie di iniziative di **medio** e **lungo termine** nel settore della politica migratoria e del controllo delle frontiere.

L'approccio seguito dall'UE nella politica migratoria, come da ultimo confermato anche nelle **conclusioni** del **Consiglio europeo** del 28-29 giugno 2018, consiste in una combinazione di strumenti che riguardano: misure nell'ambito della **dimensione interna** della politica di migrazione; il potenziamento dei **controlli** alle **frontiere** dell'UE, il rafforzamento dell'**azione esterna** UE in materia di flussi irregolari (riduzione delle **cause profonde** dei movimenti migratori e **cooperazione** con Paesi terzi di origine e di transito, anche ai fini della **riammissione** dei migranti).

Da ultimo, il Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2018 ha esaminato lo stato di attuazione delle sue conclusioni di giugno e ha invitato a proseguire

i lavori su tutti gli elementi nel quadro del suo **approccio globale** alla migrazione

In occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018, i leader dell'UE hanno chiesto nuove misure per ridurre la migrazione illegale e prevenire un ritorno ai flussi incontrollati del 2015, convenendo che si tratta di una sfida, non solo per i singoli Stati membri, ma per l'intera Unione europea. Tra le misure più significative, il Consiglio europeo di fine giugno aveva convenuto sullo sviluppo del concetto di **piattaforme di sbarco regionali** per le persone salvate in mare, in collaborazione con Paesi terzi e con l'UNHCR e l'OIM, nonché sull'istituzione di **centri controllati**, da aprire negli Stati membri unicamente su base volontaria, volti a consentire un trattamento rapido e sicuro per **distinguere i migranti irregolari**, che sarebbero rimpatriati, dalle **persone bisognose di protezione internazionale**, cui si applicherebbe il principio di solidarietà.

Il Consiglio europeo di ottobre ha, altresì, sottolineato l'importanza di continuare a **prevenire** la migrazione illegale e di rafforzare la **cooperazione** con i Paesi di origine e di transito, in particolare dell'Africa settentrionale, nel quadro di un più ampio partenariato. Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto sul **rafforzamento del contrasto** alle reti di trafficanti di persone. I leader dell'UE hanno sottolineato, in particolare, la necessità di intensificare la collaborazione con i Paesi terzi in materia di **indagine, arresto e perseguimento** di soggetti dediti al traffico e alla tratta, al fine di evitare che le persone intraprendano viaggi pericolosi.

Il Consiglio europeo ha, infine, rilevato l'opportunità di istituire una **task force** congiunta presso il **Centro europeo** contro il **traffico di migranti** di Europol. Da ultimo, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di monitorare e ostacolare in maniera più efficace le **comunicazioni on line** delle reti di trafficanti. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'UE, con il sostegno della Commissione, a mettere a punto un insieme completo e operativo di misure entro dicembre.

Il Consiglio europeo ha altresì invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad esaminare, in via prioritaria, le recenti proposte della Commissione riguardanti la direttiva sui **rimpatri**, l'**Agenzia** per l'**asilo** nonché la **guardia di frontiera e costiera** europea, garantendo l'impiego delle risorse nel modo più efficiente possibile ed elaborando norme comuni minime per la sorveglianza delle frontiere esterne, nel dovuto rispetto della responsabilità degli Stati membri.

Da ultimo, il Consiglio europeo ha convenuto sull'opportunità di adoperarsi maggiormente per facilitare **rimpatri effettivi**. In particolare, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'attuazione degli **accordi di riammissione** vigenti, in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli Stati membri, e di concludere **nuovi accordi** e intese, creando e applicando nel contempo le necessarie leve mediante il ricorso all'insieme delle politiche, degli strumenti e dei mezzi pertinenti dell'UE, compresi lo **sviluppo**, il **commercio** e i **visti**; da ultimo, ha rilevato l'esigenza di compiere ulteriori sforzi per dare piena attuazione alla Dichiarazione UE-Turchia.

Ad oggi, l'Unione europea ha stipulato **accordi di riammissione** con i seguenti Stati terzi: Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Russia, Ucraina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldavia, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turchia e Capo Verde. Attualmente sono in corso di negoziato accordi di riammissione relativi tra l'altro, alla **Nigeria**, alla **Tunisia** e alla **Giordania**. Si ricorda che, durante i dialoghi sulla migrazione del novembre 2017, il **Marocco** ha accettato di rilanciare i negoziati sull'accordo di riammissione, in sospeso da tre anni. La Commissione dispone infine del mandato per negoziare un accordo di riammissione con l'**Algeria** dal 2002, ma le trattative risultano, allo stato, ferme. Ulteriori rapporti di cooperazione dell'UE nel settore della riammissione riguardano infine Stati terzi asiatici quali il **Bangladesh** e l'**Afghanistan** nonché Stati dell'Africa subsahariana.

Si segnala che, nel quadro di una proposta di modifica del **codice dell'UE dei visti**, la Commissione ha proposto di rafforzare l'uso della politica dei visti come strumento per progredire nella **cooperazione** in materia di **rimpatrio** e di **riammissione** con i Paesi terzi. L'iniziativa prevede, tra l'altro, l'introduzione di **condizioni più rigide** per il trattamento delle **domande di visto** presentate dai cittadini di **paesi terzi che non cooperano** in modo soddisfacente in tali settori. La Commissione europea ha altresì proposto una revisione della normativa sui **funzionari di collegamento** sull'immigrazione al fine di intensificare il coordinamento necessario in materia di rimpatri e riammissioni.

Profili di politica interna di migrazione: la riforma del sistema europeo comune di asilo

Il 4 maggio e il 13 luglio 2016, la Commissione ha presentato sette proposte legislative volte a riformare il sistema europeo comune di asilo

(CEAS). Il pacchetto comprendeva la rifusione del **regolamento Dublino** (in materia di individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo) e del regolamento Eurodac (il database europeo per il controllo delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino), una proposta di regolamento relativo alla creazione dell'**Agenzia dell'Unione europea per l'asilo** (che supererebbe l'attuale EASO-Ufficio europeo per l'asilo), una proposta di regolamento che stabilisce una **procedura comune** di protezione internazionale nell'UE, una proposta di regolamento sulle **qualifiche**, la rifusione della direttiva sulle **condizioni di accoglienza** e una proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il **reinsediamento**.

L'approccio alla riforma, in estrema sintesi, si basa sull'equilibrio tra i principi di **solidarietà** e **responsabilità**: in base a tale bilanciamento, da un lato, si intendono introdurre misure per l'**alleggerimento** del peso delle domande di asilo sui sistemi nazionali di asilo degli **Stati membri di primo approdo**, dall'altro, si mira ad una maggiore uniformità tra gli stessi sistemi nazionali (in modo da evitare il fenomeno del cd. *asylum shopping*) e soprattutto a scoraggiare gli abusi impedendo i **movimenti secondari** dei migranti.

Sebbene alcune proposte del pacchetto siano giunte ad uno stato avanzato dei rispettivi negoziati (si tratta, in particolare delle nuove norme in materia di: condizioni di accoglienza; qualifiche/status; sistema Eurodac; Agenzia dell'Unione europea per l'asilo; quadro giuridico per il reinsediamento), la conclusione della riforma sconta significativi **rallentamenti** principalmente per l'assenza di accordo tra Stati membri con riferimento alla **revisione del regolamento Dublino**; anche la proposta di riforma recante una **procedura unica** di protezione internazionale dell'UE non ha ancora registrato una posizione comune degli Stati membri presso il Consiglio.

Nel corso dell'estate, la Presidenza austriaca ha svolto **riunioni bilaterali** con tutti gli Stati membri, nelle quali sono state considerate **soluzioni alternative** nel quadro del nuovo contesto generale, comprese eventuali modalità per tenere conto del **fattore dello sbarco**. Nelle discussioni bilaterali è stata pertanto esplorata la possibilità che l'approccio globale (menzionato dal Consiglio europeo nelle conclusioni di giugno) comprenda diverse **forme di solidarietà** da mettere a disposizione dello Stato membro sotto pressione, alle quali **ciascuno Stato membro** sarebbe **tenuto a contribuire**.

Le questioni relative alla riforma del **regolamento di Dublino**, e alla correlata situazione delle **operazioni di ricerca e salvataggio** e di sbarco di migranti in **porti sicuri** nel Mediterraneo sono state approfondite anche in occasione del **Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018**.

Al riguardo nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo si prevede, tra l'altro, che, nel territorio dell'UE, coloro che vengono salvati, a norma del diritto internazionale, dovrebbero essere **presi in carico** sulla base di uno **sforzo condiviso** e **trasferiti in centri sorvegliati** istituiti **negli Stati membri, unicamente su base volontaria**; qui un trattamento rapido e sicuro consentirebbe, con il pieno sostegno dell'UE, di **distinguere i migranti irregolari**, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di **protezione internazionale**, cui si applicherebbe il **principio di solidarietà**. Il citato Consiglio europeo ha altresì stabilito che **tutte le misure** nel contesto di questi **centri sorvegliati, ricollocazione e reinsediamento compresi**, saranno attuate su **base volontaria**, lasciando impregiudicata la **riforma di Dublino**.

Da ultimo, si segnala che, il 24 luglio 2018, la Commissione europea ha presentato (mediante documenti informali) un pacchetto di proposte recante, tra l'altro, un approfondimento del concetto dei **centri controllati nell'UE** previsti dalle conclusioni del Consiglio europeo citato.

Secondo la Commissione europea, tali centri (istituiti con l'obiettivo di migliorare il processo di **distinzione** tra le persone bisognose di **protezione internazionale** e i **migranti irregolari** che non hanno diritto di restare nell'UE, accelerando al contempo i rimpatri) dovrebbero essere gestiti dallo Stato membro ospitante con il pieno sostegno dell'UE e delle Agenzie dell'UE; potrebbero essere temporanei o *ad hoc*, a seconda dell'ubicazione.

I principali elementi dei centri sono i seguenti:

- pieno **sostegno operativo**, con squadre di sbarco formate da **guardie di frontiera europee**, esperti di asilo, addetti allo screening di sicurezza e agenti addetti ai rimpatri, i cui **costi** sarebbero **coperti integralmente dal bilancio dell'UE**;
- gestione rapida, sicura ed efficace che **riduca** il rischio di **movimenti secondari** e sveltisca la **determinazione dello status** della persona;
- pieno **sostegno finanziario** agli **Stati membri volontari** per la copertura dei costi delle **infrastrutture** e i costi **operativi** e sostegno

finanziario agli Stati membri che accettano i trasferimenti delle persone sbarcate (**6.000** euro per **persona**).

In tale contesto la Commissione europea ha proposto di riservarsi un ruolo di **cellula centrale di coordinamento** per gli Stati membri che partecipano agli sforzi di solidarietà: si tratterà di una misura temporanea in attesa che possa essere creato un vero e proprio sistema nell'ambito della riforma in corso del sistema europeo comune di asilo.

Misure per il rafforzamento della gestione delle frontiere

Per sostenere gli Stati membri più esposti ai flussi migratori, l'UE, specialmente dopo la ripresa degli sbarchi a partire dal 2015, ha rinforzato gli strumenti volti alla **sorveglianza delle frontiere esterne** (in particolare marittime).

Le **azioni chiave** in tale settore sono:

- un [regolamento](#), adottato nel maggio del 2014, recante norme per quanto riguarda le attività di **sorveglianza delle frontiere marittime** coordinate da Frontex;
- l'avvio delle missioni Frontex **Poseidon** per il Mediterraneo orientale e **Triton**, in seguito sostituita con **Themis**, per il Mediterraneo centrale, per quanto riguarda i flussi provenienti da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia e Albania.

La novità più importante riguarda il fatto che i **migranti soccorsi** dovranno essere fatti sbarcare **nel porto più vicino** al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare.

- l'operazione navale **EUNAVFOR MED Sophia** (il cui comando è stato affidato all'Italia), volta ad individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai trafficanti di migranti nel Mediterraneo.

L'operazione è oggetto di discussione a livello europeo, giacché il Governo italiano ha recentemente proposto un adeguamento del relativo piano operativo nel senso di prevedere la possibilità di individuare porti di sbarco dei migranti (soccorsi nell'ambito della missione) in altri Stati.

- la riforma del **quadro giuridico di Frontex**, con la quale, oltre al cambio di denominazione (Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea), è stato attribuito all'ente il rango di Agenzia

europea e **rafforzato** il suo **mandato** nel senso di acquisire maggiori spazi di autonomia e di intervento in caso di crisi migratorie.

- il metodo dei **punti di crisi** (*hotspot*), nei quali, al momento dell'ingresso, svolgere operazioni di **identificazione, registrazione, fotosegnalamento** e rilevamento delle **impronte digitali**; in tali aree, i migranti sono altresì informati e indirizzati per quanto riguarda le procedure di **protezione internazionale**, i programmi di **ricollocazione** e il **rimpatrio** volontario assistito.

Il tema della gestione delle frontiere marittime e del contrasto alle attività dei trafficanti di migranti è stato al centro del dibattito svolto dal **Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018**, a sua volta preceduto da una riunione informale dei leader di 16 Stati membri e della Commissione europea, e a seguito delle iniziative politiche del Governo nei confronti delle navi delle ONG nel Mediterraneo.

In tale contesto, il Consiglio europeo, tra l'altro, ha sottolineato la **necessità di maggiori sforzi per porre fine alle attività dei trafficanti** dalla Libia o da altri Paesi e confermato il sostegno UE all'Italia e agli altri Stati membri in prima linea a tale riguardo. Infine, il Consiglio europeo ha rivolto a tutte le navi operanti nel Mediterraneo il monito a rispettare le leggi applicabili e a non interferire con le operazioni della guardia costiera libica.

Inoltre, ai fini dello smantellamento definitivo del modello di attività dei trafficanti, e allo scopo di impedire la tragica perdita di vite umane, il Consiglio europeo ha stabilito la **necessità di eliminare ogni incentivo a intraprendere viaggi pericolosi**, prefigurando a tal proposito un nuovo approccio allo sbarco di chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso, basato su azioni condivise o complementari tra gli Stati membri. Al riguardo, il Consiglio europeo ha quindi invitato il Consiglio dell'UE e la Commissione a esaminare rapidamente il concetto di **piattaforme di sbarco regionali**, in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati e con l'UNHCR e l'OIM, che dovrebbero agire operando distinzioni tra i singoli casi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e senza che si venga a creare un fattore di attrazione.

Da ultimo, il Consiglio europeo ha concordato che nel territorio dell'UE coloro che vengono salvati, a norma del diritto internazionale, **dovrebbero**

essere presi in carico sulla base di uno **sforzo condiviso** e trasferiti in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri, unicamente su base volontaria; qui un trattamento rapido e sicuro consentirebbe, con il pieno sostegno dell'UE, di distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà.

Infine, durante la riunione sono state discusse anche le future opzioni che vanno al di là del mandato del Consiglio europeo, come l'utilizzo di **centri di rimpatrio nei paesi terzi**.

Il citato pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 24 luglio 2018 prevede, altresì, un primo schema del possibile *modus operandi* per la conclusione di **intese regionali** sugli **sbarchi** coi Paesi terzi, in attuazione del concetto di piattaforma di sbarco regionale previsto dalle conclusioni del Consiglio europeo citato.

In particolare, secondo la Commissione europea, obiettivo delle intese regionali sugli sbarchi è fare in modo che le persone soccorse possano essere **sbarcate rapidamente** e in condizioni di **sicurezza**, su **entrambe le sponde** del Mediterraneo, nel rispetto del diritto internazionale, compreso il principio di **non respingimento** (*non-refoulement*), e che la fase successiva allo sbarco sia gestita responsabilmente.

Tra gli **elementi chiave** delle intese regionali sugli sbarchi vi sono, l'incoraggiamento a tutti gli **Stati costieri** del Mediterraneo ad istituire **zone di ricerca e soccorso** (SAR) e **centri di coordinamento del soccorso in mare** (MRCC); le funzioni di UNHCR e OIM nella gestione degli **aventi diritto all'asilo** e delle **persone destinate al rimpatrio; partenariati**, su un piano di parità con i paesi terzi interessati, **personalizzati** in base alle specifiche situazioni politiche, socioeconomiche e di sicurezza; predisposizione di un complesso di **regole e procedure** finalizzate a uno sbarco ordinato in condizioni di **sicurezza**, nel totale rispetto del **diritto internazionale** e dei **diritti umani**; sostegno **finanziario** e **logistico** dell'UE per le attività legate agli **sbarchi** e alla fase successiva, così come per la **gestione delle frontiere**.

Da ultimo, si segnala che il Codice frontiere Schengen è attualmente oggetto di una [proposta di riforma](#) volta ad **ampliare i periodi di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne** tra Stati membri.

La proposta, originata da un lato, dall'obiettivo di impedire i movimenti secondari dei migranti, dall'altro dall'intenzione di stringere le maglie dei controlli nei confronti degli spostamenti intra UE di possibili terroristi e *foreign fighters*, è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee.

Si segnala che il Governo italiano, confermando riserve già manifestate nei confronti della proposta originaria della Commissione europea, ha individuato criticità anche con riferimento al testo che dovrebbe costituire la base per i negoziati interistituzionali tra Parlamento europeo e Consiglio.

Si ricorda infine che, il 29 novembre 2018, il Parlamento europeo ha approvato [emendamenti](#) al testo della Commissione europea, rinviando la questione alla Commissione parlamentare competente per l'avvio di negoziati interistituzionali.

Profili di azione esterna dell'UE in materia di migrazione e asilo

La Dichiarazione UE-Turchia e lo Strumento per i rifugiati in Turchia

Il flusso senza precedenti di migranti dalla Turchia alle isole elleniche, per la maggior parte costituito da cittadini siriani in fuga dalle zone del conflitto in Siria, ha indotto l'UE a negoziare con la Turchia una serie di misure che sono principalmente contenute nella cosiddetta **Dichiarazione UE-Turchia** del marzo 2016.

Nel 2015 sono transitati dalla Turchia alle isole greche circa 860 mila migranti, costituiti per circa la metà da cittadini **siriani**, e per la restante parte da cittadini **iracheni** e **afgani**. I flussi si sono tradotti in un radicale aumento delle domande di asilo in alcuni Stati membri (la Germania ha registrato **480 mila domande** nel 2015 e **750 mila nel 2016**; l'Ungheria ha registrato circa **180 mila domande** nel 2015; la Svezia circa 160 mila nel 2015).

L'accordo prevede, da un lato, maggiore collaborazione delle autorità turche nel **contrasto al traffico dei migranti** e un programma di **rimpatrio** dei migranti irregolari in Turchia, dall'altro, il **reinsediamento** di una parte dei richiedenti asilo siriani nell'Unione europea e un sostegno economico iniziale di **3 miliardi** per il **2016-2017** per i **rifugiati in Turchia** e delle **comunità locali turche** che li hanno accolti (cosiddetto **Strumento per i rifugiati in Turchia**).

La Dichiarazione prevede che una volta che queste risorse saranno state quasi completamente utilizzate, e a condizione che gli impegni siano

soddisfatti, l'UE mobilerà ulteriori finanziamenti dello strumento **per altri 3 miliardi** di euro entro la fine del 2018.

Lo Strumento per i rifugiati in Turchia sostiene un ampio spettro di progetti di carattere umanitario e di altro genere (tra i quali, protezione, istruzione, assistenza sanitaria, generi alimentari e alloggi, costruzione di infrastrutture idriche e igienico sanitarie).

La Commissione europea - secondo quanto previsto dalla Dichiarazione UE Turchia - ha deciso di sbloccare la seconda **tranche** di finanziamenti relativamente agli **ulteriori tre miliardi di euro** (*di cui un miliardo a carico del bilancio UE, due miliardi finanziati dagli Stati membri*). Il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha dato il **via libera** all'**erogazione** della seconda quota dello strumento per i rifugiati in Turchia. Il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno avviato l'attuazione di tale decisione approvando il bilancio rettificativo (n. 2/2018) del budget UE di 500 milioni di euro.

La Dichiarazione impegna altresì l'UE e gli Stati membri a collaborare con la Turchia per **migliorare la situazione umanitaria in Sira**, in particolare in talune **zone limitrofe della frontiera turca**, nel quadro di sforzi congiunti che possa consentire alla popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone più sicure.

È infine previsto il rilancio del processo di **liberalizzazione dei visti** tra Ue e Turchia e dei negoziati relativi al **processo di adesione** della Turchia all'Unione europea.

L'intervento in Africa per la riduzione delle cause dei flussi migratori irregolari

Dal 2015, l'approccio dell'UE circa la dimensione di azione esterna della politica di migrazione è stato orientato alla ricerca di un **maggior livello di cooperazione** con gli Stati terzi di origine e di transito rispetto all'obiettivo di ridurre i flussi irregolari. Tale politica si è tradotta, da un lato, nel sostegno agli Stati africani interessati alle rotte migratorie per quanto riguarda l'eliminazione dei principali fattori di **instabilità economica, sociale, e politica**; dall'altro, nella richiesta agli stessi Stati terzi di collaborare in maniera significativa con riferimento al **contrasto alle reti dei trafficanti** di migranti e al rispetto degli **obblighi di riammissione** e di **rimpatrio** dei migranti irregolari in Europa.

In tale contesto, viene in considerazione il **Fondo fiduciario europeo di emergenza per l'Africa** (*EU Emergency Trust Fund for Africa*), che - al 31 ottobre 2018 - consiste in un volume di risorse per oltre **4 miliardi di euro**.

Il Fondo, strumento flessibile al di fuori del bilancio UE sostenuto da risorse dell'Unione europea per l'**88 per cento** e da contributi degli Stati membri per il **12 per cento** (i donatori principali restano – al 16 maggio 2018 - la Germania con 157,5 milioni di euro e l'Italia con 104 milioni di euro), è stato istituito in occasione del **Vertice UE - Africa di La Valletta** nel novembre 2015.

L'assegnazione delle risorse del Fondo si articola in **tre macroregioni**: **Sahel e Lago Ciad** (Burkina Faso, Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria and Senegal), **Corno d'Africa** (Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda), e **Nord Africa**; Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto.

Grazie al Fondo fiduciario di emergenza UE per l'Africa trovano **finanziamenti programmi** dedicati: creazione di **sviluppo economico e lavoro**; supporto dei **servizi di base** per le popolazioni locali (sicurezza alimentare e nutrizionale, sanità, istruzione); rafforzamento della **stabilità** e della *governance*, in particolare promuovendo la **prevenzione dei conflitti** e il contrasto alle **violazioni dei diritti umani** e il **principio dello Stato di diritto**; **prevenzione dei flussi migratori irregolari** e il contrasto alle reti del traffico dei migranti.

L'approccio seguito con l'accordo di La Valletta è altresì alla base del **Nuovo quadro di partenariato dell'UE**, che si è tradotto in patti (*migration compact*) con Paesi terzi prioritari (Niger, Mali, Nigeria, Senegal ed Etiopia) con particolare riguardo alla rotta migratoria che dalle regioni subsahariane raggiunge la Libia in vista dell'attraversamento del Mediterraneo.

L'azione esterna UE è stata, da ultimo, rinforzata con la previsione, nel settembre del 2016, del **Piano di investimenti esterni**, un nuovo strumento finanziario volto a stimolare gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'UE con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla crescita nei paesi partner e le cause profonde della migrazione irregolare.

Il Piano prevede un sostegno economico articolato in **sovvenzioni**, **garanzie**, strumenti di **condivisione dei rischi**, nonché la combinazione di sovvenzioni e **prestiti**, sulla base di un contributo del bilancio dell'UE di

4,1 miliardi di euro, che nel disegno della Commissione europea dovrebbe fungere da leva finanziaria in grado di mobilitare fino a **44 miliardi di euro di investimenti privati** per lo sviluppo sostenibile.

La Commissione europea ha chiesto agli **Stati membri** un contributo di uguale entità al fine di raggiungere un volume di investimenti di quasi **novanta miliardi** di euro.

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha stabilito che, per affrontare alla radice il problema della migrazione, è necessario un **partenariato con l'Africa** volto a una trasformazione **socioeconomica sostanziale del continente africano** sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dai paesi africani nella loro **Agenda 2063**. Il Consiglio europeo ha, altresì, sottolineato la necessità di elevare a un nuovo livello la cooperazione con l'Africa in termini di portata e qualità, mettendo in evidenza che a tal fine non occorreranno solo maggiori finanziamenti allo sviluppo ma anche misure intese a creare un nuovo quadro che consenta di accrescere sostanzialmente gli **investimenti privati** degli **africani** e degli **europei**, prestando particolare attenzione all'istruzione, alla salute, alle infrastrutture, all'innovazione, al buon governo e all'emancipazione femminile.

Il Consiglio europeo ha, infine, posto l'accento sulla necessità di intensificare gli **scambi** e i **contatti** tra i popoli di entrambi i continenti a tutti i livelli della società civile, prefigurando inoltre lo **sviluppo** e la **promozione** della **cooperazione** tra **l'Unione europea** e **l'Unione africana**.

Ulteriori misure individuate dal Consiglio europeo di fine giugno hanno riguardato, tra l'altro, un nuovo specifico strumento di gestione della migrazione esterna nel prossimo **bilancio a lungo termine** dell'UE (QFP), l'erogazione della seconda quota dello strumento per i rifugiati in Turchia e il trasferimento al Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa di 500 milioni di euro a titolo della riserva dell'11° Fondo europeo di sviluppo.

Le misure relative alla situazione dei migranti bloccati in Libia

A partire dal secondo trimestre del 2016, l'Unione europea ha concentrato gli sforzi relativamente al flusso di migranti dalle **coste libiche a quelle italiane**, il cui trend si è mantenuto costantemente elevato almeno fino alla fine dell'estate del 2017.

In particolare, con la comunicazione della Commissione europea "*La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Gestire i flussi e salvare vite umane*" del gennaio 2017, e la **dichiarazione del Consiglio europeo informale di Malta** del febbraio 2017, sono state individuate una serie di misure dirette, tra l'altro: all'intensificazione della **lotta contro i** trafficanti, in particolar modo tramite il **sostegno alle autorità libiche** competenti nelle attività di **guardia costiera** e di controllo delle **frontiere terrestri meridionali**; al sostegno delle **comunità locali** libiche che accolgono i migranti; al miglioramento delle condizioni delle **strutture di accoglienza** dei migranti e dei richiedenti asilo bloccati in Libia.

Ulteriori iniziative, consolidate a seguito dei risultati del citato Vertice UE Africa del novembre 2017, sono state intraprese con l'obiettivo di migliorare la situazione umanitaria dei migranti in Libia con il coinvolgimento dei principali organismi internazionali (l'UNHCR e l'OIM), e di potenziare i **reinselementi** e i **rimpatri volontari assistiti** e la **reintegrazione** nei Paesi di origine.

Si tratta in particolare della **Task force Unione africana - UE - Nazioni unite**, istituita ai margini del Vertice citato con l'obiettivo di intensificare i rimpatri volontari assistiti dalla Libia, e le evacuazioni dai centri di accoglienza libici attraverso meccanismi di transito di emergenza.

Iniziative in materia di politica dei visti

La politica comune in materia di visti è un insieme di norme armonizzate che disciplinano diversi aspetti: i) gli "elenchi comuni in materia di visti" dei paesi i cui cittadini **devono richiedere** un visto per recarsi nell'UE e di quelli i cui cittadini sono **esenti** da tale obbligo; ii) il codice dei visti, che definisce le **procedure** e le **condizioni** per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata; iii) il formato uniforme per il visto adesivo; iv) il **sistema di informazione visti** (VIS), in cui sono **registrate** tutte le domande di visto e le decisioni degli Stati membri, inclusi i **dati personali**, le **fotografie** e le **impronte digitali** dei richiedenti.

Nel **marzo del 2018**, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di iniziative, il cui fulcro è rappresentato da una **proposta di regolamento** recante **modifiche al codice dei visti**, volta, tra l'altro, ad introdurre un **nuovo meccanismo** per attivare **condizioni più restrittive** di trattamento dei visti quando un paese partner **non collabora** a sufficienza per la **riammissione dei migranti** in posizione **irregolare**.

EUROPOL

Il ruolo dell'Agenzia

Entrata in funzione nel 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995, e più volte giuridicamente riformata, da ultimo, con il [regolamento n. 2016/794](#), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**), in sintesi, assiste le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge fornendo una piattaforma per lo **scambio e l'analisi** di informazioni su una serie di attività criminali gravi e a carattere transnazionale.

L'Agenzia è prevista dal Trattato sul funzionamento dell'UE, che, all'articolo 88, paragrafo 1, le assegna il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che **interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune** oggetto di una **politica dell'Unione**.

Le aree di intervento di Europol (individuate dall'allegato I del regolamento citato) sono: **terrorismo, criminalità organizzata**, traffico di **stupefacenti**, attività di **riciclaggio** del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del **traffico** di **migranti**, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di **veicoli rubati, omicidio** volontario e lesioni personali gravi, **traffico** illecito di **organi** e tessuti umani, **rapimento, sequestro** e presa di ostaggi, **razzismo e xenofobia, rapina e furto** aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, **truffe e frodi, reati** contro gli **interessi finanziari dell'Unione**, abuso di informazioni privilegiate e **manipolazione** del **mercato finanziario**, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, **falsificazione** di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, **falsificazione** di **monete** e di altri mezzi di **pagamento**, criminalità informatica, corruzione, **traffico** illecito di **armi**, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di **specie animali protette**, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, **abuso e sfruttamento sessuale**, compresi materiale **pedopornografico** e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Con sede a L'Aia (Paesi Bassi), l'Agenzia funge da:

- centro di **sostegno** per le operazioni di contrasto;

- centro **informazioni** sulle attività criminali;
- centro di **competenze** in tema di **applicazione della legge**.

L'Agenzia, oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, può, tra l'altro, e al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, **coordinare, organizzare** e svolgere **indagini e azioni** operative che sono condotte:

- i) **congiuntamente** con le autorità competenti degli Stati membri; o
- ii) nel quadro di **squadre investigative comuni**, ove opportuno, in collegamento con Eurojust.

In ogni caso, in conformità del TFUE e del diritto derivato dell'UE, **Europol non applica misure coercitive** nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di **competenza esclusiva** delle pertinenti **autorità nazionali**.

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: un consiglio di amministrazione; un direttore esecutivo; se del caso, altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione.

Attualmente l'Agenzia impiega oltre mille persone e oltre 200 ufficiali di collegamento, mentre il budget ha registrato negli anni una costante crescita passando dagli oltre 104 milioni di euro nel 2016, ai circa 120 milioni nel 2017, ai 135,7 del 2018 (bilancio rettificato).

La funzione di analisi delle attività criminali esercitata da Europol si traduce, tra l'altro, nella pubblicazione dei seguenti documenti periodici di valutazione:

- la **valutazione** della minaccia rappresentata dalla **criminalità organizzata** e dalle forme gravi di criminalità nell'UE (**SOCTA**), con la quale si individuano e valutano le minacce emergenti, e si descrivono inoltre la struttura dei gruppi della criminalità organizzata e il loro modo di operare, nonché le principali tipologie di crimini che interessano l'UE;
- la **relazione** sulla **situazione** e sulle **tendenze del terrorismo** nell'UE (**TE-SAT**), che dà un resoconto dettagliato dello stato del terrorismo nell'UE;
- la **relazione annuale dell'Europol**, che delinea i risultati e le informazioni specifiche sui tipi di funzioni e sui sistemi che Europol

ha a sua disposizione e in base ai quali eroga la propria attività, sotto forma di sostegno coordinato per operazioni di polizia in Europa.

L'Agenzia riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la condivisione di informazioni tra Stati membri in materia di criminalità. Al riguardo, il quadro giuridico di Europol disciplina le modalità di **interrogazione della banca dati** gestita dall'Agenzia (normalmente alimentata da informazioni inserite dalle autorità di contrasto degli Stati membri). L'accesso alle informazioni avviene in prima battuta tramite la richiesta di **riscontro** (positivo o negativo) di un determinato dato. In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore (ad esempio un altro Stato membro).

Nel corso degli anni sono stati costituiti, in seno all'Agenzia, una serie di centri specializzati nell'approfondimento di tipologie criminali ritenute di prioritaria importanza. Sono riconducibili a tali organismi, in particolare:

- il **Centro europeo per il cybercrime (EC3)**, costituito nel 2013 per rafforzare la risposta di polizia alle forme di criminalità cibernetiche, con particolare riguardo alla protezione dei cittadini, delle imprese e degli apparati pubblici dai reati *on line*;
- il **Centro europeo per il traffico di migranti**, istituito all'inizio del 2016 a seguito della grave crisi dei flussi migratori, concernente in particolare la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali. Tale organismo sostiene gli Stati membri nelle attività di individuazione e smantellamento delle reti internazionali che gestiscono i flussi irregolari migratori;
- il **Centro europeo antiterrorismo**, istituito nel 2016, fornisce sostegno operativo richiesto delle autorità degli Stati membri nel settore delle indagini e del contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*, delle forme di finanziamento del terrorismo, della propaganda terroristica ed estremistica *on line* (avvalendosi della unità *EU Internet Referral Unit*), del traffico illegale di armi, cooperando altresì con le altre autorità antiterroristiche a livello internazionale;
- l'**Internet Referral Unit (EU IRU)**, costituita nel 2015 con il compito di ridurre il livello e l'impatto della propaganda *online* che inciti al terrorismo o all'estremismo violento. L'unità collabora a

progetti in materia di individuazione e segnalazione di tali contenuti ai fornitori di servizi di Internet (ai fini della rapida cancellazione), sostenendo altresì gli Stati membri nelle analisi operative e strategiche concernenti di tale fenomeno.

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol

Dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'approvazione del [regolamento \(UE\) 2016/794](#), dell'11 maggio 2016 recante il nuovo quadro giuridico di **Europol** è stato introdotto un meccanismo di **controllo** delle **attività** dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali; tale meccanismo si è tradotto nella costituzione del **Gruppo congiunto di controllo parlamentare**, che ha avviato i suoi lavori nel 2017.

In particolare, il Gruppo esercita un **monitoraggio politico** delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali** delle persone fisiche.

Circa la costituzione del Gruppo:

- ciascun **Parlamento nazionale** (limitatamente agli Stati membri che abbiano aderito al regolamento Europol) deve essere rappresentato da un numero di **membri fino a 4**. Nel caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera può nominare fino a **due membri**. Il Parlamento europeo deve essere rappresentato con un numero massimo di **16 membri**;
- il Gruppo è **presieduto congiuntamente** dal Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.

Il Gruppo si riunisce normalmente **due volte** l'anno, alternativamente nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE e nel Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).

Il regolamento Europol disciplina una serie di attività nell'ambito del monitoraggio del Gruppo. In particolare:

- il **presidente** del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il **direttore esecutivo** o i loro supplenti compaiono dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività dell'Agenzia, compresi gli aspetti di **bilancio** di tali attività, l'**organizzazione strutturale** e l'eventuale istituzione di **nuove unità** e **centri specializzati**, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;
- il **Garante europea per la protezione dei dati personali** compare dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;
- il Gruppo è **consultato** per quanto riguarda la **programmazione pluriennale** di Europol.

Inoltre Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, tra l'altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

- le **valutazioni** delle minacce, le **analisi strategiche** e i **rapporti** di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- le **intese amministrative** concluse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
- il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma** di lavoro **annuale** di Europol;
- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;
- la relazione di valutazione redatta dalla Commissione.

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere **conclusioni sintetiche** sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

Il Documento di programmazione pluriennale di Europol

Basandosi sul Regolamento finanziario e sulle linee guida elaborate dalla Commissione europea, il [Documento di programmazione di Europol](#) contiene componenti di programmazione pluriennale e annuale per il periodo 2019-2021, accompagnate dall'individuazione - a titolo indicativo - delle risorse di bilancio e di personale necessarie a realizzarle.

La componente pluriennale del Documento si basa in larga parte sulla [Strategia 2016-2020](#), adottata dal Consiglio di amministrazione di Europol il 1° dicembre 2015. Gli obiettivi strategici individuati in quella sede sono stati incorporati tra gli obiettivi e le azioni concrete previste per il triennio.

Nei prossimi tre anni, Europol continuerà a sostenere le autorità di polizia nella loro lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, con una strategia che si sposterà in modo progressivo dall'incremento delle capacità operative alla fornitura di servizi operativi con impatto massimizzato. Il consolidamento delle *capabilities* e della *expertise* si tradurrà in un supporto diretto alle attività investigative degli Stati membri.

Il lavoro di Europol si concentrerà pertanto su due tematiche fondamentali:

- offrire un contributo significativo alla **gestione delle informazioni sul crimine** a livello di Unione europea;
- garantire il **massimo impatto operativo della propria azione di supporto agli Stati membri**.

Il Documento di programmazione si concentra su tre grandi obiettivi, di cui vengono qui fornite, in sintesi, le rispettive modalità di attuazione.

1. Europol deve trasformarsi nel Centro dell'UE per lo scambio di informazioni in materia criminale, e fornire gli strumenti di accesso e di elaborazione delle informazioni stesse a tutte le autorità di polizia degli Stati membri.

La gestione delle informazioni include l'accesso, la raccolta e l'organizzazione di informazioni provenienti da fonti multiple e in formati multipli, al fine di renderle accessibili agli Stati membri. Per ottenere tale scopo, Europol, intende concentrarsi su tre assi:

- **sviluppare le capacità ICT che consentano di massimizzare lo scambio e la disponibilità di informazioni sui reati**, tenendo conto che il nuovo quadro giuridico di Europol sposta l'accento da sistemi e database specifici all'introduzione di un nuovo Concetto per la gestione integrata dei dati (IDMC), incentrato in primis sulle necessità concrete delle autorità di polizia - con un conseguente riposizionamento del focus sui dati stessi, rispetto ai sistemi o ai database destinati a conservarli;

- **garantire uno scambio di informazioni immediato, efficace e ininterrotto.** A tale scopo è già disponibile un Centro informazioni in funzione 24 ore su 24, che consente di massimizzare l'acquisizione, la prima elaborazione e la disponibilità delle informazioni per gli Stati membri. Europol intende altresì lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per incrementare la qualità della loro cooperazione, con particolare riferimento alla **qualità delle informazioni scambiate e alla rapidità di reazione** (per esempio, attraverso un maggiore uso del cd. *Universal Message Format*, o UMF);
 - **rafforzare in modo strategico i rapporti di cooperazione con i partner.** Europol intende continuare a promuovere e sviluppare ulteriormente la cooperazione con tutte le autorità di polizia competenti, ivi inclusi i servizi doganali e antiterrorismo degli Stati membri. Allo stesso tempo, è decisa a rafforzare ulteriormente i partenariati con i paesi terzi (Stati Uniti, paesi mediterranei, Balcani occidentali, Medio Oriente e paesi nordafricani), attraverso iniziative **che preservino la natura operativa di Europol e la sua funzione di supporto agli Stati membri.** "In considerazione delle sfide globali che l'UE si trova ad affrontare, per esempio nelle aree della cybercriminalità, dell'immigrazione e del terrorismo, la cooperazione con Interpol rimarrà particolarmente rilevante e verrà rafforzata tramite un allineamento più stretto e la predisposizione di azioni strategiche comuni." Analogo rafforzamento, sulla base della complementarità, dovrà essere previsto per quanto concerne **la partnership con agenzie dell'UE come Frontex ed Eurojust.**
2. **Europol fornirà supporto operativo ed expertise ai massimi livelli per le indagini effettuate dagli Stati membri, sviluppando e utilizzando un ampio portafoglio di servizi.** Più nel dettaglio, il supporto di Europol si esplicherà:
- per le indagini degli Stati membri nell'area del crimine organizzato, attraverso un particolare impegno nel contrasto ai gruppi gerarchicamente strutturati che operano in aree differenziate (o **gruppi di tipo mafioso**), e nella **lotta contro il traffico di esseri umani** connesso alle migrazioni (attraverso lo European Migrant Smuggling Centre, o EMSC);

- per la lotta alla cybercriminalità, tramite una particolare concentrazione sui reati commessi da gruppi organizzati, specie laddove generino profitti significativi, come le **frodi online**; sui reati che provocano danni gravi alle vittime, come lo **sfruttamento sessuale dei minori online**, e sui reati che colpiscono le infrastrutture critiche e i sistemi di informazione dell'UE;
- nell'area dell'antiterrorismo, tramite un impegno volto a rafforzare e rendere più fluidi la cooperazione e lo scambio di informazioni. Più nel dettaglio, il Centro europeo antiterrorismo (ECTC), operativo all'interno di Europol dal 2016, proseguirà nel suo impegno volto a promuovere e costruire le infrastrutture necessarie per potenziare lo scambio di informazioni e la capacità di fornire un sostegno analitico e operativo alle indagini di maggior portata. **La Internet Referral Unit dell'Unione (IRU) sarà utilizzata a fini di contrasto della radicalizzazione online, come la Financial Intelligence Unit (FIU.net) e il Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) potranno fornire un supporto decisivo nel rafforzare il quadro di intelligence sulle fonti di finanziamento del terrorismo;**
- più in generale, tramite lo sviluppo e la gestione di un supporto analitico di alta qualità e di un portafoglio di capacità operative trasversali e in costante evoluzione.

3. Europol diverrà un organismo sempre più efficiente, con accordi di governance funzionali e una reputazione positiva. Come conseguenza del nuovo regolamento, Europol sarà soggetto a una supervisione di nuovo tipo, da parte del Supervisore europeo sulla protezione dei dati (EDPS) e del Joint Parliamentary Scrutiny Group. In linea con la policy dell'Unione europea, l'Agenzia continuerà a potenziare la trasparenza delle sue attività, facilitando l'accesso ai relativi documenti tramite un registro pubblico.

Un capitolo a parte del Documento di programmazione è espressamente dedicato alla **Strategia esterna di Europol per gli anni 2017-2020**, e tiene conto in particolare del dettato dell'articolo 12 del [Regolamento \(UE\) 2016/794](#), nel quale viene espressamente prevista la predisposizione di una strategia per i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La Strategia trae altresì fondamento dalla [Strategia globale dell'UE](#) per la politica estera e di sicurezza, dalla comunicazione della Commissione su

una [Agenda europea per la sicurezza](#) e la lotta contro il terrorismo e dalla [Agenda europea sulla migrazione](#).

Gli obiettivi della Strategia esterna di Europol consistono primariamente:

- nell'**ottimizzare i partenariati**, operativi e strategici, assicurando uno scambio efficace di informazioni e rafforzando il proprio ruolo come centro dell'Unione per le informazioni sul crimine;
- nel rafforzare il ruolo di Europol quale **piattaforma privilegiata per la cooperazione internazionale di polizia** contro le minacce connesse alla sicurezza dell'Unione. In tal senso appare particolarmente necessario potenziare ulteriormente la comunità degli ufficiali di collegamento che prestano i loro servizi presso l'Agenzia, e i rispettivi uffici: "lo sviluppo di una rete di ufficiali di collegamento dovrebbe condurre a una cooperazione di polizia migliore e maggiormente coordinata", anche tramite un utilizzo sistematico di SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*) e del formato universale per lo scambio di messaggi (UMF);
- nel rafforzare la posizione di Europol all'interno dell'architettura dell'UE per la sicurezza, attraverso una **cooperazione più intensa e continua con la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**, onde assicurare "uno scambio adeguato di informazioni strategiche, offrire un'analisi congiunta delle minacce che hanno una dimensione sia interna che esterna, e facilitare i contatti con i paesi terzi con i quali Europol non ha ancora avviato una cooperazione;
- nel promuovere Europol quale modello di successo nell'ambito della cooperazione.

Per quanto concerne le priorità dell'azione esterna di Europol, in accordo con le urgenze individuate nei documenti strategici dell'Unione per quanto concerne la sicurezza interna - terrorismo, minacce ibride, cybersicurezza e sicurezza energetica, crimine organizzato e gestione delle frontiere esterne-, esse si concentreranno in particolare **nelle aree della lotta al crimine organizzato, al cybercrimine e al terrorismo**. Le minacce ibride, infatti, "sono un nuovo fenomeno che deve essere analizzato più a fondo onde definire il ruolo di Europol e l'eventuale sostegno che potrebbe offrire nella lotta contro questa minaccia globale."

Quanto infine ai partner, la Strategia esterna stabilisce che Europol deve puntare a rafforzare ulteriormente il suo partenariato con i paesi terzi, senza limitarsi all'adozione di meri criteri geografici, "poiché per alcune tipologie di reato la prossimità geografica di un partner non può essere l'unico criterio da seguire." Nella Strategia vengono comunque espressamente menzionati gli Stati Uniti, i paesi del Mediterraneo e i Balcani occidentali.

Più nel dettaglio:

- gli **Stati Uniti** rimarranno il partner chiave di Europol, a partire dalle aree principali di interesse comune: terrorismo e cybersicurezza (ma anche crimine organizzato e traffico illegale di migranti);
- i paesi del **Medio Oriente** e del **Nordafrica** rappresentano i soggetti principali con i quali rafforzare il partenariato, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e le migrazioni illegali, e in stretto coordinamento con il Servizio europeo di azione esterna;
- anche con i paesi dei **Balcani Occidentali** sarà necessario implementare un modello di cooperazione che peraltro ha già portato a risultati significativi, concentrandosi in particolare sul traffico di migranti, il terrorismo e il crimine organizzato;
- le medesime aree - strategiche per la sicurezza interna ed esterna - richiederebbero una cooperazione molto più stretta con la **Turchia**, la cui definizione è però fortemente legata all'evoluzione dei rapporti tra il paese e l'Unione europea;
- altri paesi con i quali puntare a una cooperazione più strutturata sono India e Pakistan; **Cina** (visto l'impatto della criminalità organizzata cinese nel territorio dell'Unione e l'alto profilo internazionale dei gruppi criminali cinesi); i paesi centro e sudamericani (con particolare riferimento al narcotraffico e ai reati connessi); Israele e la Federazione russa.

Per quanto concerne invece i rapporti con le organizzazioni internazionali, **Interpol** rimarrà ovviamente il principale partner di Europol in un'azione di supporto agli Stati membri e di rafforzamento di una cooperazione di polizia che operi sull'intero territorio dell'Unione. Europol dovrà però produrre ulteriori sforzi per potenziare la cooperazione con altri organismi internazionali, primo fra tutti la **NATO**, con particolare riferimento ad aree di interesse comune come la lotta al terrorismo e al traffico illegale di migranti.

L'ultimo capitolo del Documento di programmazione è dedicato infine alle **risorse finanziarie e umane per gli anni 2019-2021**, e muove dalla considerazione che, nel corso degli ultimi anni, "a Europol sono state affidate una serie di funzioni completamente nuove come il Centro europeo sul cybercrimine, il Centro europeo sul traffico illegale di migranti, la European Internet Referral Unit (IRU), il Centro europeo antiterrorismo e la già citata FIU.net. Benché siano state messe a disposizione alcune risorse per questi nuovi incarichi, Europol ha dovuto dipendere pesantemente dalla riallocazione interna di personale con mansioni operative e dallo spostamento di taluni incarichi da funzioni di supporto al Dipartimento operazioni."

L'evoluzione costante del ruolo di Europol, legata alle nuove esigenze di sicurezza dell'Unione richiede, secondo quanto rilevato nel Documento, una **revisione continua e complessiva delle necessità dell'Agenzia in termini di risorse umane**, per fronteggiare un ampio ventaglio di sviluppi che attengono, a mero titolo esemplificativo:

- alla prevenzione o reazione ad attacchi di matrice terroristica;
- all'individuazione e soppressione di propaganda online;
- al rafforzamento della pressione sulle reti di trafficanti di esseri umani, da ottenersi anche tramite la **presenza diretta di personale Europol negli hotspot** degli Stati membri più affetti dal fenomeno;
- alla necessità di fornire un miglior supporto centralizzato in termini di informatica forense e di decrittazione;
- a un uso più sistematico dell'intelligence finanziaria nel corso delle indagini;
- allo sviluppo di una maggior capacità di individuare potenziali "vittime", specie per proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale.

Dopo aver ricordato che, nel precedente Documento di programmazione, era stato previsto un incremento approssimativo di 70 agenti temporanei, poi ridotto a 26 unità, Europol afferma di aver risagomato la sua programmazione tenendo conto dell'approccio molto prudente seguito dall'autorità di bilancio per il 2018, e richiede pertanto, per il triennio 2019-2021, 111 nuovi incarichi, così ripartiti:

- 54 unità per la Direzione operazioni;

- 46 unità per il Dipartimento ICT;
- 11 unità per *governance* e amministrazione.

Analogamente contenuto è l'incremento di bilancio che il Documento prefigura: + 21 milioni nel 2019 (rispetto al bilancio iniziale 2018), per un budget totale di 143,3 milioni che crescerebbe in modo ancor più contenuto nel 2020 (+ 2,8 milioni) e nel 2021 (+5,9 milioni).

La protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di Europol

In considerazione della significativa massa di informazioni trattate e scambiate nell'ambito delle attività di Europol (cui partecipano autorità di Stati membri per finalità legate al contrasto del crimine), il rinnovato quadro giuridico¹ dell'Agenzia dedica una sezione specifica (il Capo VI) a una serie di garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Tale regime è basato sui principi contenuti nella [Convenzione n. 108](#) del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale², e sulla [raccomandazione n. R\(87\)](#) del Comitato dei Ministri del medesimo organismo in materia di uso dei dati personali nel settore della polizia.

La disciplina è, inoltre, coerente con quanto stabilito a livello UE dalla [direttiva \(UE\) 2016/680](#), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **dati personali** da parte delle **autorità** competenti a fini di **prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati** o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma (caratterizzato da elevati standard di protezione armonizzati) che ha previsto anche l'adozione del nuovo **regolamento generale sulla protezione dei dati** ([regolamento \(UE\) 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)³.

Europol applica additionally il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) sul trattamento dei dati personali da parte delle **Istituzioni** e degli **organismi comunitari**, attualmente in fase di revisione, con particolare riguardo a **dati personali "non operativi"**, ovvero non collegati ad indagini penali, come i dati personali relativi ai membri del personale Europol.

¹ [Regolamento \(Ue\) 2016/794](#).

² La Convenzione, approvata a Strasburgo nel 1981, è stata ratificata dall'Italia nel 1997.

³ Il pacchetto normativo, entrato in vigore nel maggio 2016 e diventato applicabile due anni dopo.

In sintesi, il Capo VI del regolamento Europol stabilisce, tra l'altro: i **principi generali** in materia di protezione dei dati personali trattati dall'Agenzia (articolo 28), anche con riferimento a particolari categorie di dati (cosiddetti **dati sensibili**), e di soggetti interessati al trattamento (articolo 30); i termini per la **conservazione** e la **cancellazione** dei dati (31); le disposizioni che vincolano l'Agenzia a garantire sotto diversi profili la **sicurezza** dei dati (articoli 32 e 33); la **notificazione** di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo (articolo 34), e la relativa **comunicazione** (compresi i limiti dovuti ad esigenze connesse alla peculiare attività dell'Agenzia di sostegno alle attività di tutela della sicurezza) agli interessati (articolo 35). Disposizioni particolari sono altresì previste con riguardo, tra l'altro, al **diritto di accesso** dell'**interessato** ai propri dati (articolo 36), e ai connessi diritti di **rettifica**, **cancellazione** e limitazione dell'**accesso** ai dati (articolo 37), il cui esercizio è circoscritto in funzione delle citate esigenze di tutela della sicurezza.

La disciplina delinea, inoltre, il quadro delle **responsabilità** in materia di protezione dei dati personali, ripartendole in linea di massima tra **Europol** e gli **Stati membri** (articolo 38) viene altresì individuato tra i membri del personale dell'Agenzia un **responsabile della protezione**, nominato dal consiglio di amministrazione dell'organismo (articolo 41).

Il regime include inoltre un articolato sistema di **vigilanza** sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 41-45), che coinvolge significativamente il **Garante europeo per la protezione dei dati** personali, e le **autorità di controllo nazionali** (*vedi infra*).

Da ultimo, è previsto un apparato di **mezzi di ricorso** e di **responsabilità** che, in estrema sintesi, prevede il diritto degli interessati di presentare **reclamo** al Garante citato e **ricorso** alla Corte di giustizia dell'UE, nonché il diritto al **risarcimento**, da parte di Europol o dello Stato membro (a seconda dei profili di responsabilità), del **danno** cagionato da un **trattamento illecito** di dati (articoli 47- 50).

La sorveglianza sulla protezione dei dati personali può altresì considerarsi inclusa nel **monitoraggio politico** dal Gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol anche per quanto riguarda l'impatto sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali** delle persone fisiche.⁴

⁴ A tal proposito, merita ricordare che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è incluso nella Carta europea dei diritti fondamentali dell'UE (articolo 8) che, a seguito del Trattato

Più approfonditamente, secondo i principi generali (articolo 28), nell'ambito di Europol i dati personali devono essere, tra l'altro:

- trattati in modo **corretto e lecito**;
- raccolti per **finalità determinate**;
- **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **esatti e aggiornati**;
- **conservati** in una forma che consenta l'**identificazione** degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle loro specifiche finalità;
- trattati in modo tale da garantire un'**adeguata sicurezza** dei dati personali.

Il regolamento, da un lato, consente il trattamento di dati personali relativi a **vittime di reato, testimoni** o altre **persone** che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore a diciotto anni **se strettamente necessario e proporzionato** per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, dall'altro **limita** la facoltà di trattare (mediante procedimenti automatizzati o meno) **dati personali** che rivelino la **razza**, l'origine **etnica**, le **opinioni politiche**, le convinzioni **religiose** o **filosofiche** o l'appartenenza **sindacale**, nonché dati **genetici** o dati relativi alla **salute** e alla **vita sessuale** di un individuo ai casi in cui sia **strettamente necessario e proporzionato** per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol (regime dei **dati sensibili** - articolo 30).

Oltre alle citate norme sulla **durata della conservazione** dei dati, il regolamento stabilisce una serie di **obblighi** a carico di Europol e (nel caso di trattamento automatizzato) degli Stati membri concernenti misure adeguate per **proteggere** i dati personali. Si tratta, tra l'altro, di misure idonee a garantire: il controllo dell'**accesso alle attrezzature**, il controllo dei **supporti** dei dati, della conservazione dei dati; degli **utilizzatori** dei dati, dell'accesso, della **comunicazione**, dell'**introduzione**, e del **trasporto** dei dati, nonché il **ripristino**, l'**affidabilità** e l'**integrità** delle funzioni dei

di Lisbona, ha assunto il rango di diritto primario dell'Unione, al pari del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

sistemi (articolo 32). In caso di violazione dei dati personali, Europol è tenuta a notificarla senza giustificato ritardo al Garante europeo per la protezione dei dati personali e alle autorità competenti degli Stati membri, nonché al fornitore dei dati interessato (articolo 34, par. 1).

Vi è inoltre l'obbligo di comunicare all'interessato **violazioni** dei dati suscettibili di lederne gravemente di diritti e le libertà, salvo il caso in cui:

- Europol abbia applicato ai dati personali oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i **dati incomprensibili** a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;
- Europol abbia **successivamente** adottato misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato **non rischino** più di essere gravemente pregiudicati; oppure
- tale comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare, a motivo del numero di casi in questione (in una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile che informi gli interessati in questione con analoga efficacia).

La comunicazione all'interessato può inoltre essere **rinviata, limitata o omessa** nel caso in cui ciò costituisca una **misura necessaria**, tenuto debito conto dei legittimi interessi del soggetto in questione:

- per **non compromettere indagini**, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- per non compromettere la **prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati** o l'esecuzione di sanzioni penali;
- per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;
- per proteggere i diritti e le libertà di terzi (articolo 35).

L'articolo 36 prevede il **diritto** dell'interessato, a intervalli ragionevoli, di ottenere **informazioni** per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati da Europol, descrivendo altresì il tipo di informazioni che, in tal caso, l'Agenzia deve fornire (a seguito di apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro). Tale diritto dell'interessato **non può considerarsi assoluto**, potendo la comunicazione di informazioni essere **rifiutata o limitata** ove tale rifiuto o limitazione (tenendo conto dei diritti fondamentali e degli interessi del richiedente) costituisca una **misura necessaria** per:

- consentire il corretto svolgimento dei **compiti di Europol**;
- tutelare la **sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali**;
- garantire che nessuna all'**indagine nazionale** sia **compromessa**;
oppure
- proteggere i **diritti e le libertà di terzi**.

Ove l'interessato abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol, ha il diritto di chiederne la **rettifica**, l'**integrazione** o l'**aggiornamento** degli stessi, o ancora la cancellazione nel caso in cui tali dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

L'onere relativo alla rettifica o cancellazione dei dati personali ricade su **Europol** o sugli **Stati membri** a seconda della fonte che li ha forniti. Senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso **entro tre mesi** dal ricevimento della domanda, Europol informa per iscritto l'interessato che i dati sono stati **rettificati**, **cancellati**, o **limitati** per quanto riguarda l'accesso; il termine di tre mesi vige anche per quanto riguarda l'**eventuale rifiuto** alle operazioni citate, mediante il quale viene altresì indicata all'interessato la facoltà di proporre **reclamo** al Garante europeo per la protezione dei dati e di proporre **ricorso** giurisdizionale (articolo 37).

La responsabilità della qualità dei dati è attribuita ad Europol dal regolamento con riferimento alle informazioni fornite da Paesi terzi, organizzazioni internazionali, o parti private, o reperiti direttamente da Europol da fonti pubbliche, mentre rimane in capo agli Stati membri quando questi ultimi siano gli stessi fornitori dei dati personali (articolo 38, par. 1).

La disciplina prevede, inoltre, la figura di un **responsabile** della **protezione** dei **dati personali** nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del personale dell'Agenzia, con un mandato di quattro anni rinnovabile fino agli otto complessivi, dotato di specifiche garanzie di indipendenza, le cui funzioni sono tra l'altro:

- garantire l'**applicazione** delle disposizioni del regolamento Europol in materia di dati personali;
- garantire che sia mantenuta **traccia** del trasferimento e del **ricevimento** dei dati personali secondo il regolamento citato;
- garantire che gli interessati siano **informati**, su richiesta, dei rispettivi diritti;

- **cooperare** con il **Garante europeo** per la protezione dei dati personali;
- redigere una **relazione annuale** e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al Garante citato;
- tenere un **registro** delle **violazioni** dei **dati**.

Da ultimo, oltre al potere di **accesso** a tutti i dati trattati e tutti i locali dell'Agenzia, al responsabile è attribuita la facoltà di **chiedere** ai principali organi direttivi di Europol di **porre rimedio** alle **violazioni** delle regole sulla protezione dei dati, potendo altresì, in caso di diniego, **rivolgersi** direttamente al **Garante** citato (articolo 42).

Il Capo VI del regolamento Europol attribuisce al Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD - in cooperazione con le autorità nazionali designate dagli Stati membri) le principali funzioni di sorveglianza circa l'applicazione da parte di Europol del quadro giuridico specifico, e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sul legittimo trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività dell'Agenzia.

Il GEPD svolge anzitutto attività consultiva, di propria iniziativa o su richiesta da parte di **Europol**, su qualsiasi argomento circa il trattamento dei dati, anche in via **preventiva** rispetto a **nuovi** tipi di **trattamento** da effettuare (articoli 39 e 43, paragrafo 2, lettera *d*)).

In generale, la disciplina conferisce a tale organismo poteri di **indagine** (anche in assenza di reclamo da parte degli interessati) che il GEPD svolge, tra altro, esercitando il potere di **accesso** a tutti i **dati personali** e informazioni, nonché a tutti i **locali** di Europol.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio, il GEPD può, tra l'altro:

- offrire **consulenza** agli interessati sull'esercizio dei loro diritti;
- rivolgersi a Europol in caso di **presunta violazione** delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare **proposte** volte a **porvi rimedio**;
- **ordinare** che siano **soddisfatte** le **richieste** di esercizio di determinati diritti (accesso ai dati o modifiche nel trattamento) in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 36 e 37;
- ordinare a Europol di effettuare la **rettifica**, la **limitazione** dell'**accesso**, la **cancellazione** o la **distruzione** dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei

dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;

- **vietare** a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte di Europol che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali;
- rivolgersi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE o intervenire nelle cause dinanzi alla stessa Corte (articolo 43).

La vigilanza del GEPD è svolta in **collaborazione** con le **autorità nazionali designate**, in particolare tramite il **Consiglio di cooperazione**, un forum cui sono attribuite **funzioni consultive** nel quale vengono principalmente discusse questioni di carattere comune e sviluppate **linee guida** e **migliori pratiche** (articolo 45). Da ultimo, si ricorda che le autorità nazionali svolgono la vigilanza sulla liceità del **trasferimento**, **reperimento** e **comunicazione** a Europol di **dati personali** da parte degli **Stati membri** interessati.

Il nuovo regime attribuisce all'interessato lo strumento del reclamo al GEPD ove si ritenga il trattamento dei dati non conforme alle disposizioni del regolamento Europol; su tale reclamo, a seconda dei casi, il GEPD decide autonomamente o in cooperazione con le autorità nazionali designate (articolo 47).

Avverso tali decisioni è possibile ricorrere innanzi alla Corte di giustizia dell'UE (articolo 48).

Infine, l'articolo 50 stabilisce che la persona fisica che subisca un **danno** cagionato da un **trattamento illecito** dei dati ha il diritto di ottenere il **risarcimento** del danno da **Europol**, conformemente all'articolo 340 TFEU, o dallo **Stato membro** in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente al diritto nazionale.

L'azione contro Europol è proposta dalle persone fisiche dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre quella contro lo Stato membro è da esse proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.

Il primo monitoraggio da parte del GEPD sulle attività di Europol

Il Garante europeo sulla protezione dei dati personali ha dato conto delle prime attività di sorveglianza su Europol, nel [Rapporto annuale 2017](#) (presentato nel marzo del 2018). In particolare, nei primi mesi di sorveglianza il GEPD è stato consultato da Europol in merito alle modalità di trattamento dei dati personali nell'ambito di **progetti di analisi operative** dell'Agenzia (volte a sostenere attività di indagini e operazioni di intelligence) in specifici **settori criminali**, ed ha altresì trasmesso all'Agenzia un **parere** circa le **linee guida** da essa provvisoriamente adottate sul concetto di **trattamento integrato dei dati** da parte di Europol.

Inoltre, alla fine del 2017, il GEPD ha condotto la prima **ispezione** presso l'Agenzia che ha riguardato, tra l'altro, il **ciclo di vita** dei dati trattati da Europol, una valutazione dei **sistemi di sicurezza** informatica, il rispetto delle disposizioni in materia di limiti di **conservazione** e di **cancellazione** dei dati.

Il GEPD, nel 2017, ha altresì ricevuto tre richieste di **consultazione preventiva** da parte di Europol, nonché due **reclami**, uno solo dei quali è stato dichiarato ammissibile. Tale reclamo (alla fine del 2017 ancora oggetto di indagine) ha riguardato il diniego di **accesso ai dati personali** da parte dell'interessato.